

N. 2744-1032-1043-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(RELATORE **MERLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 febbraio 1974 (Stampato n. 1455)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(**PIERACCINI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**LA MALFA UGO**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**COLOMBO EMILIO**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**GIOLITTI**)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(**LAURICELLA**)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(**PRETI**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 12 febbraio 1974*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione
del Consorzio autonomo del porto di Napoli

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **RICCIO STEFANO**

Presentata il 26 ottobre 1972

Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNIELLO, ALLOCCA, PISICCHIO, BOFFARDI INES,
LOBIANCO, BORRA, SCOTTI, PATRIARCA**

Presentata il 26 ottobre 1972

Istituzione del Consorzio autonomo per il porto di Napoli

Presentata alla Presidenza il 1° marzo 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, sulla istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli approvato con modifiche dal Senato della Repubblica il 7 febbraio 1974, ora all'esame della Camera, si propone come scopo fondamentale di dare — sia pure attraverso un tipo di intervento legislativo che riveste i caratteri della straordinarietà e dell'urgenza — un assetto giuridico definitivo all'area portuale napoletana, specialmente a seguito della scadenza dell'ultima proroga (31 dicembre 1973) della legge 6 maggio 1940, n. 500 istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

Il decreto riprende le linee di un disegno di legge predisposto in vista di tale scadenza

dal Ministro della marina mercantile, linee successivamente e sostanzialmente modificate attraverso una ampia consultazione avvenuta con la Regione, gli enti locali e le organizzazioni interessate sia prima che durante la discussione al Senato.

Sembra opportuno sottolineare che il Consorzio autonomo per il porto di Napoli, ente pubblico autonomo sottoposto alla vigilanza della marina mercantile, viene ad esercitare la sua attività in una ampia circoscrizione che va da Capo Miseno a Castellammare di Stabia, circoscrizione che peraltro potrà essere ulteriormente allargata.

I diciotto punti dell'articolo 2 del decreto-legge indicano i fini e compiti del Consorzio

autonomo. Tra questi occorre rilevare il punto 5) ed anche il punto 6) integrato poi dall'articolo 22-bis introdotto dal Senato; per i quali ultimi gioverà tener presente quanto espresso nel parere della IX Commissione lavori pubblici circa la distinzione tra il momento della pianificazione generale da quello della progettazione, affermandosi così più chiaramente la competenza della Regione e degli enti locali. Così pure il punto 10) affida al Consorzio autonomo una ampia gamma di funzioni, seppure non accoglie la suggestione di allargarle alla gestione dei turni di accosto, come già si verifica in alcuni Enti e Consorzi.

All'articolo 3 la composizione del Consorzio, la possibilità di partecipazione di altri enti con la relativa capacità di proposta della regione, garantiscono una visione organica dei problemi sociali ed economici della intera Campania per quanto attiene ai riflessi sul sistema portuale napoletano.

Agli organi tradizionali consortili precisati all'articolo 6 si è aggiunto un ufficio di

presidenza volto nella sua composizione a contemperare la attiva presenza del governo regionale e degli enti partecipanti con quella dello Stato al quale in ultima analisi non può non esser rivendicata in materia portuale la funzione primaria anche ai fini di una omogenea politica portuale e marinara nazionale. La presenza dello Stato si manifesta (oltreché con il vicepresidente — direttore marittimo) attraverso la nomina del presidente del Consorzio con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della marina mercantile.

Pur apprezzando la validità di taluni emendamenti da varie parti presentati, il relatore ritiene che, nell'attuale contesto temporale e procedurale del decreto-legge, debba raccomandarsi il mantenimento del testo trasmesso dal Senato, anche al fine di porre presto termine alla gestione commissariale.

MERLI, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 2744

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ».

Nell'articolo 2

al secondo comma, alla fine del numero 1), le parole: « ai detti traffici » sono sostituite con le altre: « ai traffici marittimi »;

al secondo comma, numero 7), le parole: « delle opere stesse » sono sostituite con le altre: « delle opere marittime »;

al secondo comma, il numero 11) è sostituito con il seguente:

« 11) regolamentare ogni prestazione di opera e di servizi nei porti della circoscrizione consortile; disciplinare in particolare il lavoro portuale e formare le relative tariffe in esplicazione delle funzioni attribuite all'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, agli uffici del lavoro portuale, ai comandanti di porto e al direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli e delle commissioni di lavoro portuale territorialmente competenti, costituiti in conformità della vigente normativa e con le attribuzioni ad esse devolute ».

Nell'articolo 3

al primo comma, fra i partecipanti al Consorzio, è inserito come sesto dell'elenco: « il Banco di Napoli »;

all'ultimo comma, in fine, le parole: « sentita l'assemblea » sono sostituite con le altre: « su proposta dell'assemblea ».

Nell'articolo 4

al primo comma, la lettera a) è sostituita con la seguente:

« a) del contributo dello Stato disposto con legge »;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

al primo comma, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« *a-bis*) di un contributo straordinario annuo di avviamento di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 ».

Nell'articolo 6

la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente:

*(Presidente, vice presidente,
ufficio di presidenza)*

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Presso la presidenza, è costituito un ufficio di presidenza composto dal presidente del Consorzio, dal vice presidente, dai due segretari dell'assemblea e del consiglio direttivo di cui all'articolo 10 e dal presidente della Giunta regionale campana o da un suo delegato ».

Nell'articolo 8

al primo comma, lettera a), sono soppressi i rappresentanti corrispondenti ai numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12);

al primo comma, lettera b), il numero 13) è sostituito con i seguenti:

« 13), 13-bis), 13-ter) il presidente della Giunta regionale o un suo delegato e due rappresentanti eletti dall'Assemblea regionale fra i propri componenti »;

al primo comma, lettera c), dopo il numero 16), è inserito il seguente:

« 16-bis) il presidente del Banco di Napoli o un suo delegato »;

al primo comma, alla lettera e), dopo le parole: « lavoratori portuali » sono soppresse le parole: « di cui tre del porto di Napoli »;

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« I componenti di cui alle lettere d) ed e) sono nominati dal Ministro della marina mercantile su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, competenti per territorio. »;

il quarto comma è sostituito con il seguente:

« Il Ministro della marina mercantile provvederà direttamente alle nomine nei casi di cui alle lettere *d*) ed *e*), qualora le designazioni non vengano effettuate entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del Ministro della marina mercantile. »;

all'ultimo comma le parole: « di cui alla lettera *d*) » *sono sostituite con le altre:* « di cui alle lettere *c*), numeri 16), 23), 24), 25), e *d*) ».

L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

« Art. 10. — (Consiglio direttivo). — Il consiglio direttivo è composto oltre che dal presidente e dagli altri componenti dell'ufficio di presidenza, di cui all'articolo 6, da:

1) il capo dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;

2) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;

3) il direttore del compartimento di Napoli delle Ferrovie dello Stato;

4) il presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli, o un suo delegato;

5) il sindaco del comune di Napoli, o un suo delegato;

6) il rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli;

7) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea delle categorie di cui alla lettera *d*) dell'articolo 8, eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi;

8) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea dei lavoratori portuali di cui alla lettera *e*) dell'articolo 8, eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi, con esclusione del rappresentante del personale del Consorzio.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del Consorzio e può suddividersi in sezioni con competenze specifiche determinate dal regolamento di esecuzione del presente decreto.

Per la validità delle riunioni del consiglio è prevista la presenza della metà più uno dei componenti ».

Nell'articolo 13, al primo comma, dopo le parole: « delle finanze », *sono inserite le altre:* « , del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e dell'aviazione civile, ».

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

« Art. 17-bis. — (Copertura finanziaria). — Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni, derivante dalla lettera a-bis) del precedente articolo 4, si provvede per l'esercizio 1974 con i residui dei fondi stanziati dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19, non utilizzati entro il 31 dicembre 1973 e relativi alla conversione dell'attività cantieristica navale in altre attività industriali. A tal fine le dette disponibilità saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Nell'articolo 18

all'ultimo comma, sono aggiunte le parole: « senza che essi occupino posti previsti nella dotazione organica del personale dipendente dal Consorzio »;

alla fine dell'articolo, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale assunto successivamente al 10 novembre 1965 dal cessato Ente autonomo del porto di Napoli e dal Consorzio autonomo del porto di Napoli il quale, all'atto dell'assunzione risulti iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (INPS) può optare tra il mantenimento di tale trattamento pensionistico o l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) ».

Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:

« Art. 22-bis. — (Ristrutturazione del sistema viario). — Il Consorzio elaborerà, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione — sentita la regione Campania e gli enti locali interessati — un piano di ristrutturazione del sistema viario che preveda le opere necessarie ed urgenti al fine di eliminare le attuali gravi difficoltà del traffico stradale nel retroterra urbano.

Il piano sarà sottoposto per l'approvazione alle amministrazioni interessate, che dovranno provvedere entro il termine di 90 giorni dalla ricezione ».

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1032

ART. 1.

(Costituzione, sede, durata)

È costituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per provvedere all'esercizio del porto di Napoli, nonché degli altri porti del litorale campano, che saranno ad esso collegati o coordinati in conformità delle norme della presente legge.

Il consorzio è soggetto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Il consorzio ha la sua sede legale ed amministrativa in Napoli.

ART. 2.

(Circoscrizione)

La circoscrizione del consorzio comprende tutta la zona del demanio marittimo della provincia di Napoli.

In relazione allo sviluppo dei traffici, alla espansione delle attività portuali, nonché ad esigenze di coordinamento e di collegamento in un sistema più ampio del porto di Napoli con altri porti della regione Campania, i confini della circoscrizione portuale potranno essere ampliati con decreto del Ministro della marina mercantile, sentiti i comuni interessati e la regione Campania.

ART. 3.

(Fini e compiti)

Il Consorzio è costituito allo scopo di provvedere all'esercizio commerciale dei porti della circoscrizione consortile, al loro miglioramento ed allo sviluppo del traffico.

A tali fini al Consorzio sono affidati i seguenti compiti:

1) studiare, promuovere e adottare, d'intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, i provvedimenti e le iniziative intesi a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per l'acquisizione di nuovi traffici ed agevolare il

movimento economico dei porti della circoscrizione consortile;

3) studiare e promuovere il miglior coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie economiche operanti nell'ambito portuale;

4) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico di detti porti;

5) elaborare e proporre, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati, il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, in base alle previsioni del piano di sviluppo economico nazionale e di quello regionale di sviluppo dei porti, indicando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti.

Il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile ed i piani di massima per le opere di ampliamento e di sistemazione dei porti della circoscrizione consortile saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, il quale deciderà entro tre mesi dalla loro presentazione di concerto con il Ministero della marina mercantile, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Saranno inoltre sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici i progetti esecutivi dei lavori di importo superiore a lire 300 milioni quando si intende provvedere alla spesa mediante asta pubblica o licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo superiore a lire 200 milioni, quando si intende provvedere a trattativa privata o in economia;

6) promuovere, d'intesa con le Amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani urbanistici e di quelli territoriali di sviluppo, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, concorrendo eventualmente alle relative spese;

7) provvedere in base a convenzione da stipulare con l'Amministrazione competente, alla esecuzione ed alla manutenzione delle opere, impianti ed attrezzature portuali, e i relativi lavori e forniture;

8) provvedere in base a convenzione da stipulare con l'Amministrazione competente alla esecuzione delle opere e degli impianti ferroviari di qualunque genere, rientranti nell'ambito della circoscrizione consortile, nonché ad eventuali modifiche e potenziamenti e agli interventi di carattere straordinario, interessanti le opere e gli impianti stessi.

All'esercizio ferroviario, ivi compresa la manutenzione dei relativi impianti provvede a

propria cura e spese l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato cui competono la disciplina e la gestione del servizio stesso;

9) gestire i beni del demanio marittimo indicati nel successivo articolo 20, compresi gli spazi acquei esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione consortile, disciplinandone l'utilizzazione da parte di terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento.

Gli atti di concessione aventi durata superiore ai quindici anni devono essere approvati con decreto del Ministro della marina mercantile;

10) regolamentare ogni prestazione d'opera e di servizi nei porti della circoscrizione consortile, in esplicazione delle funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale, dei comandanti di porto e del direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli e delle commissioni del lavoro portuale territorialmente competenti;

11) gestire i mezzi meccanici di proprietà dello Stato o del Consorzio, per il carico, lo scarico, ed il movimento in genere delle merci e le stazioni marittime per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Può, inoltre, gestire direttamente i magazzini generali e quelli per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali ed eventualmente altri servizi d'interesse comune agli utenti dei porti della circoscrizione consortile;

12) provvedere mediante gestione diretta ai servizi idrici, di pulizia e d'illuminazione dei porti della circoscrizione consortile;

13) determinare le tariffe di tutti i servizi di cui ai precedenti punti, escluse le tariffe del servizio ferroviario;

14) stipulare con le competenti Amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose, per via ferroviaria, stradale ed aerea che siano state concordate con le Amministrazioni medesime, nell'interesse dei porti della circoscrizione consortile;

15) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

16) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari, garantiti dagli enti consorziati;

17) provvedere a quanto altro, non specificatamente indicato sotto i numeri precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini del Consorzio.

È escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed

i servizi militari di aria, di terra e di mare, i servizi di pilotaggio e di rimorchio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonché i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione.

ART. 4.

(*Enti consorziati*)

Partecipano al Consorzio:

- lo Stato;
- la Regione Campania;
- la provincia, il comune e la camera di commercio, industria e artigianato di Napoli;
- le provincie, i comuni e le camere di commercio, industria e artigianato di Caserta, Avellino e Benevento;
- i comuni di Portici, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Pozzuoli;
- il Banco di Napoli.

Parteciperanno inoltre al Consorzio i comuni i cui porti entrassero successivamente nella circoscrizione consortile a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Possono partecipare altresì al Consorzio i consorzi e i nuclei per le aree di sviluppo industriale della Campania, altre provincie, comuni capoluoghi di provincia e camere di commercio, industria e artigianato, e altri enti pubblici del Mezzogiorno.

La partecipazione volontaria degli enti, di cui al precedente comma, ha luogo su richiesta dell'ente interessato, accettata con deliberazione dell'assemblea del Consorzio e ratificata con decreto del Ministro della marina mercantile.

ART. 5.

(*Disponibilità finanziaria*)

Per svolgere i compiti e le attribuzioni di cui all'articolo 2, il Consorzio dispone:

- a) dei contributi dello Stato eventualmente disposti con legge;
- b) dei contributi annuali degli altri enti consorziati, da stabilire dai relativi organi competenti in base alle norme in vigore. Per quanto riguarda gli enti locali chiamati a concorrere, ai sensi del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 e successive modificazioni, alle

spese per i porti della circoscrizione consortile, l'anzidetto contributo sostituisce quelli previsti dal regio decreto medesimo;

c) dei contributi che fossero deliberati da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consortile;

d) dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi affidatigli e dei proventi relativi a concessioni a terzi di cui al precedente articolo 2;

e) delle somme provenienti da diritti di certificazione, attestazioni ed altre documentazioni rilasciate dal Consorzio;

f) dei diritti per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo delle navi che compiono operazioni commerciali, da determinarsi dal Consorzio, quale corrispettivo del servizio prestato ed in rapporto alle opere ed alle attrezzature approntate per tale servizio.

Fino alla data di applicazione dei detti diritti sarà devoluta al Consorzio la tassa supplementare di ancoraggio e la metà della tassa sui passeggeri già devolute all'Ente autonomo del porto di Napoli ai sensi degli articoli 23 e 30 della legge 9 febbraio 1963, n. 82. Successivamente a tale data sono abolite per lo stesso porto la predetta tassa supplementare di ancoraggio e la metà della tassa sui passeggeri non spettante allo Stato;

g) dei fondi ricavati da mutui, da prestiti obbligazionari o da qualsiasi altra operazione bancaria;

h) delle somme ricavate dalla vendita di beni patrimoniali del Consorzio e di quelli dello Stato ad esso consegnati che non siano ulteriormente destinati ad uso pubblico negli ambiti portuali;

i) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere ed impianti;

l) dei beni e delle somme che pervenissero al Consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Il Consorzio ha, inoltre, potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli Uffici del lavoro portuale.

Le tasse e sopratasse richiamate dal presente articolo si intendono soggette alla disciplina prevista, per rispettivi tipi, dalle norme vigenti e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6.

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- il presidente;
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori.

ART. 7.

(Presidente e vicepresidente)

Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile.

In caso di nomina di un funzionario dello Stato, si provvederà al suo collocamento nella posizione di comando ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Vicepresidente di diritto è il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

ART. 8.

(Funzioni del presidente)

Il presidente è il capo dell'amministrazione autonoma consortile ed è responsabile del buon andamento di essa.

Rappresenta legalmente il Consorzio; coordina le varie attività del Consorzio; convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dando attuazione, mediante proprio decreto, a quelle aventi contenuto normativo e regolamentare; dispone su tutti gli altri oggetti di interesse dell'amministrazione consortile non attribuiti alla competenza dei predetti organi.

Il presidente, quando lo ravvisi opportuno, potrà far intervenire alle sedute del consiglio direttivo e dell'assemblea, con voto consultivo, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime e di traffico portuale. Potrà anche costituire speciali commissioni di esperti per lo studio di particolari questioni, fissandone, di volta in volta, la composizione e i compiti.

Il presidente approva gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonché le note dei canoni relativi ad autorizzazioni e concessioni e di qualunque altro provento di spettanza del

Consorzio; emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse del Consorzio.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle stesse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, secondo le norme vigenti, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini, che non siano in consegna alle amministrazioni doganali o ferroviarie.

Per le infrazioni alle ordinanze del presidente si applicano le disposizioni penali e processuali contenute nel codice della navigazione e successive modificazioni.

ART. 9.

(Assemblea)

Fanno parte dell'assemblea:

- 1) il presidente;
- 2) il direttore marittimo di Napoli;
- 3) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;
- 4) l'intendente di finanza di Napoli;
- 5) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;
- 6) il direttore del compartimento di Napoli delle Ferrovie dello Stato;
- 7) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Napoli;
- 8) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;
- 9) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della giunta regionale;
- 10) un rappresentante per ciascuno dei comuni e delle provincie che partecipano al Consorzio, nelle persone dei capi delle rispettive amministrazioni o di un loro delegato;
- 11) un rappresentante della camera di commercio, industria e artigianato di Napoli, nella persona del presidente o di un suo delegato;
- 12) un rappresentante per ciascuna delle altre camere di commercio, industria e artigianato, partecipanti al Consorzio, nelle persone dei rispettivi presidenti o di un loro delegato;
- 13) un rappresentante per ciascuno degli altri enti pubblici consorziati nelle persone del capo delle rispettive amministrazioni o di un loro delegato;

14) un rappresentante del Banco di Napoli, nella persona del direttore generale o di un suo delegato;

15) un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dell'armamento libero, dell'armamento di linea, degli spedizionieri e degli agenti marittimi raccomandatari, nella persona del presidente della sede di Napoli della rispettiva organizzazione o di un suo delegato;

16) tre rappresentanti della categoria dei lavoratori portuali, due rappresentanti delle altre categorie del personale addetto ai servizi dei porti ed un rappresentante della gente di mare;

17) un rappresentante del personale del Consorzio.

I rappresentanti di cui al numero 16 sono scelti dal Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni.

Si intendono rinunciatarie le organizzazioni che non presentino la propria terna entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito che a tale fine viene rivolto dal Ministero della marina mercantile.

Non possono essere membri dell'assemblea e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.

Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti del Consorzio, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 15 e 16 e coloro che abbiano con il Consorzio rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui al numero 14.

ART. 10.

(Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea:

a) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione consortile, indicandone le direttive di massima;

b) delibera i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi nonché le variazioni che alterino il risultato complessivo previsto nel bilancio preventivo;

c) delibera sui mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie di carattere continuativo:

d) delibera sulle misure dei contributi da proporre agli enti consorziati, di cui alla lettera c) dell'articolo 4;

e) delibera sui piani di massima e sui progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali, nonché sulle proposte di piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile e relative varianti;

f) delibera sull'assunzione diretta dei servizi portuali;

g) delibera il regolamento ed i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio ed i regolamenti interni dell'amministrazione consortile;

h) delibera sulla accettazione di eredità, legati e donazioni.

ART. 11.

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da:

- 1) il presidente del Consorzio;
- 2) il vicepresidente;
- 3) il rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato in seno all'assemblea;
- 4) il capo dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;
- 5) l'intendente di finanza di Napoli;
- 6) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;
- 7) il direttore del compartimento di Napoli delle Ferrovie dello Stato;
- 8) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;
- 9) il rappresentante del Banco di Napoli in seno all'Assemblea;
- 10) due dei rappresentanti in seno all'Assemblea delle categorie di cui al numero 14 dell'articolo 8 eletti a scrutinio segreto fra i rappresentanti stessi;
- 11) uno dei rappresentanti in seno all'Assemblea dei lavoratori portuali ed uno di quelli delle altre categorie dei lavoratori indicate ai numeri 15 e 16 dell'articolo 8 eletti a scrutinio segreto fra i rappresentanti stessi.

ART. 12.

(Funzioni del consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo:

- 1) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all'assemblea, nonché le variazioni di bilancio, deliberando

su quelle che non alterino complessivamente il risultato generale del preventivo;

2) delibera i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dei traffici dei porti della circoscrizione consortile e si pronuncia sulle iniziative dirette a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

3) delibera i provvedimenti, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, intesi a coordinare le attività degli uffici pubblici, che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie della produzione e del lavoro operanti nei porti della circoscrizione consortile;

4) predispone i regolamenti ed i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio;

5) delibera, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza dell'assemblea, alla quale le relative delibere saranno sottoposte per la ratifica, nel termine di trenta giorni;

6) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrari, sulle transazioni, sulle controversie e ricorsi alle autorità competenti;

7) predispone i progetti di massima ed i progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali e i piani regolatori dei porti della circoscrizione consortile e relative varianti e delibera sui piani di destinazione e di uso delle aree dei porti stessi;

8) delibera sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, di competenza del Consorzio;

9) delibera sull'appalto e sui relativi capitoli dei lavori e sulle forniture, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

10) delibera, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, i provvedimenti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, e le relative spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

11) predispone i provvedimenti concernenti i mutui, i prestiti e le altre operazioni finanziarie, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

12) delibera sui regolamenti e sulle tariffe relativi ai servizi la cui gestione o disciplina sono attribuite al Consorzio;

13) delibera i provvedimenti relativi all'esercizio dei servizi di cui al numero precedente;

14) delibera sulla misura dei diritti per l'uso delle opere e delle attrezzature di cui alla lettera f) dell'articolo 4;

15) delibera sulla misura del contributo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dall'articolo 1279 del codice della navigazione;

16) delibera sugli incarichi professionali da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee al Consorzio;

17) delibera sui provvedimenti concernenti le agevolazioni tariffarie di cui al n. 14 dell'articolo 2.

ART. 13.

(Atti soggetti a controllo)

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio, e quelle del consiglio direttivo concernenti le tariffe compensative della manodopera portuale ed il contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Le deliberazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 9 sono approvate dal Ministero della marina mercantile di concerto con i Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

Le deliberazioni concernenti il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, nonché gli altri progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori per le opere portuali, sono approvati nei modi e nei termini indicati nell'articolo 2, n. 5.

Le deliberazioni concernenti i prestiti e le altre operazioni finanziarie, nonché quelle concernenti il regolamento del personale ed il relativo trattamento economico sono approvate dal Ministero della marina mercantile di concerto col Ministero del tesoro.

Il presidente del Consorzio trasmette alle Amministrazioni interessate copia delle deliberazioni indicate, entro dieci giorni dalla loro data.

La esecutività delle deliberazioni è sospesa fino alla data della loro approvazione.

Le amministrazioni interessate debbono pronunciarsi sulle deliberazioni di cui ai precedenti commi nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento di esse, salvo il termine maggiore per i casi indicati nell'articolo 2, n. 5.

ART. 14.

(Collegio dei revisori)

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è composto da un funzionario della Ragio-

neria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro, con le funzioni di presidente e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato designati dai rispettivi Ministri.

Detti funzionari debbono essere di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, od equiparata.

La nomina dei revisori è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 2403 e seguenti del codice civile.

In particolare, controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferisce su di essi con relazioni contenenti attestazioni sull'attendibilità delle previsioni, e, per quanto attiene al bilancio consuntivo, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione.

Effettua almeno ogni trimestre verifiche della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Redige almeno trimestralmente ed invia a tutti i Ministeri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo, ed informa tempestivamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarità riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti, nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilità.

I revisori assistono alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di far inserire a verbale le loro osservazioni.

I revisori possono in qualsiasi momento effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli, relativi atti, dei quali possono prendere visione ed acquisire copia.

I revisori non possono far parte di commissioni o collegi, comunque istituiti nell'ambito del Consorzio, né ricevere incarichi di studio o di consulenza.

La scadenza del collegio dei revisori coincide con il termine stabilito per la deliberazione dell'assemblea sul conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio del periodo di nomina del collegio stesso.

ART. 15.

(Durata delle cariche)

I componenti non di diritto dell'assemblea ed i membri del collegio dei revisori, durano in carica cinque anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quinquennio in corso.

ART. 16.

(Direttore generale)

A capo dei servizi esecutivi del Consorzio è posto il direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute dell'Assemblea e del consiglio direttivo.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli tra persone munite di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e marittime o in scienze economiche e commerciali o in ingegneria, che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

ART. 17.

(Compensi degli organi consortili)

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, determina la misura delle indennità annue a carico del bilancio del Consorzio spettanti al presidente, ai vicepresidenti ed ai membri del collegio dei revisori.

La misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli organi consortili collegiali è determinata dal Ministro della marina mercantile.

ART. 18.

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno, ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario è anzitutto destinato alla eli-

minazione di eventuali disavanzi di esercizi precedenti; la parte eccedente è destinata ad apposito fondo da iscriverne nei conti del Consorzio per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti portuali.

ART. 19.

(Personale del Consorzio)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento organico per il personale, con il quale saranno stabiliti, tenuti presenti la natura economica ed i fini produttivi del Consorzio, la dotazione organica, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza, di tutto il personale compreso il direttore generale.

Nel regolamento organico del personale del Consorzio saranno inserite norme transitorie per l'inquadramento del personale proveniente dall'Ente autonomo del porto di Napoli e la definizione del relativo trattamento economico.

Allo studio ed alla compilazione dei progetti delle opere portuali dei porti della circoscrizione consortile, ed alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori, il Consorzio provvede di norma con personale del Genio civile per le opere marittime posto temporaneamente a disposizione ed alla dipendenza del Consorzio in seguito a sua richiesta, e per il quale da esso verrà rimborsata alla competente amministrazione la spesa corrispondente, salva la facoltà di avvalersi, in caso di comprovata necessità accertata dal consiglio direttivo del Consorzio, di altro personale tecnico.

Inoltre, per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto, il Consorzio può avvalersi, in via temporanea o continuativa, nel limite di due unità, anche di impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo, ovvero di ufficiali di porto, di grado non superiore a colonnello, che saranno collocati in soprannumero nell'organico dei rispettivi quadri, applicando i criteri previsti dall'articolo 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

In relazione ai collocamenti fuori ruolo ed in soprannumero di cui al precedente comma non sarà fatto luogo a vacanze nei posti corrispondenti dei ruoli del personale del Consorzio.

ART. 20.

(Trattamento tributario)

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti del Consorzio sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che il Consorzio contragga con lo Stato e con qualsiasi altro ente e persona per la costruzione di opere per arredamenti portuali, salvo quanto disposto per le operazioni a medio e lungo termine dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Rimangono ferme le disposizioni della legge 2 marzo 1963, n. 291, per quanto concerne le imposte di ricchezza mobile e sulle società.

I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'amministrazione comunale.

ART. 21.

(Consegna dei beni di proprietà dello Stato)

Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione del Consorzio, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Col provvedimento del Ministero della marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al precedente comma vengono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione consortile ai sensi del terzo comma dell'articolo 1.

Qualora, per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre di beni consegnati al Consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

ART. 22.

(Ispezioni)

Il Ministero della marina mercantile, valendosi ove occorra anche di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e previo

accordo, in tal caso, con i Ministeri competenti, può in ogni tempo fare ispezionare l'andamento di qualsiasi ramo dei servizi affidati al Consorzio.

Tali ispezioni debbono essere effettuate, in ogni caso, una volta per ogni esercizio finanziario. Le spese occorrenti sono a carico del Ministero della marina mercantile, nel cui stato di previsione saranno annualmente stanziati i fondi necessari su apposito capitolo di spesa.

ART. 23.

(Scioglimento dell'amministrazione)

L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge o dal regolamento, persiste nel violarli, o quando, per altri motivi, dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento del Consorzio.

Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto, su proposta del Ministro della marina mercantile, con decreto del Presidente della Repubblica, nel quale è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione.

Con lo stesso decreto, l'amministrazione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario, il quale può essere nominato anche tra i funzionari dello Stato da collocare fuori ruolo.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

ART. 24.

(Successione del Consorzio all'Ente autonomo del porto di Napoli)

L'Ente autonomo del porto di Napoli è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e le sue attività e le passività sono attribuite al Consorzio.

Il personale in servizio presso l'Ente, alla data di entrata in vigore della presente legge, passa alle dipendenze del Consorzio senza interruzione di lavoro ed è disciplinato, fino all'emanazione del regolamento organico di cui all'articolo 18, sulla base dei vigenti regolamenti organici e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti e con salvezza della progressione di carriera e dell'attribuzione delle classi di stipendio corrispondenti

alle qualifiche maturate per anzianità previste dai regolamenti organici vigenti.

Fino alla costituzione degli organi del Consorzio prevista dalla presente legge, i poteri del presidente, dell'assemblea e del consiglio direttivo sono esercitati da un commissario da nominarsi con decreto del Ministro della marina mercantile e per il quale sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi due comma dell'articolo precedente.

ART. 25.

(Regolamento d'esecuzione)

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento d'esecuzione, anche per disciplinare compiutamente l'organizzazione generale dell'amministrazione consortile.

Il regolamento sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.

ART. 26.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con imputazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile a decorrere dal 1° gennaio 1972.

ART. 27.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1973.

N. 1043

ART. 1.

(Costituzione e sede)

È costituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli, in sostituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli istituito con legge 6 maggio 1940, n. 500.

Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Napoli.

ART. 2.

(Circoscrizione)

La circoscrizione del Consorzio comprende tutta la zona del demanio marittimo della provincia di Napoli, escluse le zone di demanio marittimo non interessanti i traffici portuali e le isole.

In relazione allo sviluppo dei traffici e delle attività portuali, nonché alle esigenze di coordinamento e di collegamento in un sistema più ampio del porto di Napoli con altri porti della regione Campania, i confini della circoscrizione portuale potranno essere ampliati con decreto del Ministro della marina mercantile sentita la regione Campania.

ART. 3.

(Compiti ed attribuzioni)

Il Consorzio ha i seguenti compiti ed attribuzioni:

1) studiare, promuovere e adottare, di intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e dei piani e programmi regionali, le iniziative ed i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici portuali, nonché lo sviluppo commerciale, industriale e turistico dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per la acquisizione di nuovi traffici ed agevolare il movimento economico dei porti della circoscrizione consortile;

3) studiare e promuovere il miglior coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il traffico

portuale e delle categorie economiche operanti nell'ambito portuale;

4) elaborare e proporre, in conformità delle norme in vigore e di intesa con le altre amministrazioni interessate, il piano regolatore per la destinazione e l'uso delle aree portuali, in armonia con i piani e programmi nazionali per lo sviluppo dei porti, nonché del piano urbanistico territoriale e del programma regionale di sviluppo, indicando le priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti;

5) promuovere, di intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani territoriali ed urbanistici il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra le aree portuali e l'entroterra, concorrendo eventualmente alla relativa spesa;

6) amministrare, nell'ambito della circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, disciplinandone l'utilizzazione da parte di terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento in quanto applicabili e delle speciali norme che saranno emanate con il regolamento di cui all'articolo 25 della presente legge. Gli atti di concessione aventi durata superiore ai quindici anni devono essere approvati con decreto del Ministero della marina mercantile;

7) regolamentare ogni prestazione di opera e di servizi nei porti della circoscrizione consortile, in applicazione delle funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale, dei comandanti di porto e del direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli e delle commissioni del lavoro portuale territorialmente competenti;

8) provvedere all'esercizio dei mezzi meccanici di proprietà dello Stato e del Consorzio, per il carico, lo scarico, ed al movimento in genere delle merci, nonché all'esercizio delle stazioni marittime per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Può inoltre, provvedere alla gestione diretta dei magazzini generali e di quelli per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali ed eventualmente provvedere anche agli altri servizi d'interesse comune agli utenti dei porti della circoscrizione consortile;

9) provvedere ai servizi idrici, di pulizia e d'illuminazione dei porti della circoscrizione consortile;

10) provvedere alla regolamentazione degli ormeggi delle navi;

11) provvedere alla esecuzione ed alla manutenzione delle opere, degli impianti e delle attrezzature portuali. Il Ministero dei lavori pubblici concederà un congruo contributo necessario per la esecuzione e la manutenzione dei detti impianti, opere ed attrezzature, sulla base dei preventivi di spesa del Consorzio, previa approvazione degli stessi preventivi entro novanta giorni dalla presentazione.

Detto contributo che non potrà, in ogni caso, risultare inferiore all'85 per cento della spesa preventivata, dovrà essere annualmente previsto e il relativo importo stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici; così anche per quanto attiene alla esecuzione dei servizi di pulizia e di illuminazione delle aree portuali;

12) provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione ed alla manutenzione dei relativi impianti ed all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della circoscrizione. Il Ministero dei trasporti concederà un congruo contributo necessario per la manutenzione degli impianti ferroviari e per la costruzione di quelli nuovi, sulla base dei preventivi di spesa del Consorzio, previa approvazione degli stessi preventivi, entro novanta giorni dalla presentazione.

Detto contributo che non potrà, in ogni caso, risultare inferiore all'85 per cento della spesa preventivata, dovrà essere annualmente previsto, e l'importo relativo stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti;

13) determinare le tariffe di tutti i servizi di cui ai precedenti punti;

14) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento portuale;

15) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea, nell'interesse dei porti consorziati;

16) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

17) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari, garantiti dagli enti consorziati;

18) provvedere a tutto quanto altro, non specificamente indicato sotto i numeri precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini del Consorzio, rimanendo escluso dalla competenza del Consorzio le opere, le servitù ed i servizi militari

di aria, di terra e di mare, i servizi di pilotaggio e di rimorchio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonché i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione.

ART. 4.

(Disponibilità finanziaria)

Per l'assolvimento dei compiti e delle attribuzioni di cui all'articolo 3 il Consorzio dispone:

a) di un contributo annuo dello Stato che per i primi cinque esercizi resta fissato in lire tre miliardi annui.

Detto contributo sarà stanziato in apposito capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;

b) degli altri contributi, stanziamenti e finanziamenti disposti con leggi generali e speciali dello Stato nel quadro del progressivo sviluppo e potenziamento dei porti;

c) dei contributi annuali degli altri enti consorziati, da stabilire dai relativi organi competenti in base alle norme in vigore, sentita l'assemblea del Consorzio.

Detti contributi non potranno, in ogni caso, risultare inferiori alla somma di lire dieci milioni annui per ciascuno degli enti partecipanti.

Per quanto riguarda gli enti locali chiamati a concorrere, ai sensi del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e successive modificazioni, alle spese per i porti della circoscrizione consortile, l'anzidetto contributo sostituisce quelli previsti dal regio decreto medesimo;

d) dei contributi che fossero deliberati da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consortile;

e) dei proventi della gestione dei beni demaniali;

f) della tassa di ancoraggio, della tassa passeggeri e di tutti gli altri proventi derivanti dall'uso delle opere e degli impianti nonché dall'uso dei servizi resi dal Consorzio e nella misura determinata dal comitato direttivo;

g) delle somme corrisposte dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti di cui ai numeri 11 e 12 dell'articolo 3;

h) dei fondi ricavati da mutui, da prestiti obbligazionari o da qualsiasi altra operazione bancaria;

i) delle somme ricavate dalla vendita di beni patrimoniali del Consorzio e di quelli dello Stato ad esso consegnati che non siano ulteriormente destinati ad uso pubblico negli ambiti portuali;

l) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere ed impianti;

m) dei beni e delle somme che pervenissero al Consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Il Consorzio ha, inoltre, potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.

ART. 5.

(Enti consorziati)

Partecipano al Consorzio:

- 1) lo Stato;
- 2) la regione Campania;
- 3) l'amministrazione provinciale di Napoli;
- 4) il comune di Napoli;
- 5) il Banco di Napoli;
- 6) la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Napoli;
- 7) la Cassa per il mezzogiorno;
- 8) partecipano inoltre al Consorzio i comuni della provincia di Napoli i cui porti entrano a far parte della circoscrizione consortile.

Possono partecipare, altresì, al Consorzio:

- 9) le altre regioni che vi abbiano interesse;
- 10) i consorzi ed i nuclei per le aree di sviluppo industriale della Campania;
- 11) i comuni nei quali ricadono i porti che, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della presente legge siano successivamente compresi nelle circoscrizioni del Consorzio;
- 12) le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato delle province diverse da quella di Napoli nel cui ambito territoriale ricadono i porti che, a norma dell'articolo 2, secondo comma della presente legge siano successivamente compresi nella circoscrizione del Consorzio.

La partecipazione degli enti facultati di cui ai numeri da 9 a 12 del presente articolo ha luogo su richiesta dell'ente interessato, deliberata dal rispettivo organo amministrativo competente e previa accettazione delibe-

rata a maggioranza assoluta dei voti dall'assemblea del Consorzio e ratificata con decreto del Ministro della marina mercantile.

ART. 6.

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- il presidente;
- l'assemblea;
- il comitato direttivo;
- il collegio dei revisori.

ART. 7.

(Presidente e vicepresidente)

Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile.

In caso di nomina di un funzionario dello Stato, si provvederà al suo collocamento nelle posizioni di comando ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Vicepresidente di diritto è il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

ART. 8.

(Funzioni del presidente)

Il presidente è il capo dell'amministrazione autonoma consortile ed è responsabile del buon andamento di essa.

Rappresenta legalmente il Consorzio; coordina le varie attività del Consorzio; convoca e presiede l'assemblea ed il comitato direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dando attuazione, mediante proprio decreto, a quelle aventi contenuto normativo e regolamentare; dispone su tutti gli altri oggetti di interesse dell'amministrazione consortile non attribuiti alla competenza dei predetti organi.

Il presidente, quando lo ravvisi opportuno, potrà far intervenire alle sedute del comitato direttivo e dell'assemblea, con voto consultivo, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime e di traffico portuale. Egli potrà anche costituire speciali commissioni di esperti per lo studio di particolari questioni, fissandone, di volta in volta, la composizione e i compiti.

Il presidente approva gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonché le note dei canoni relativi ad autorizzazioni e concessioni e di qualunque altro provento di spettanza del Consorzio; emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse del Consorzio.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, la assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle stesse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, secondo le norme vigenti, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini, che non siano in consegna alle amministrazioni doganali e ferroviarie.

Per le infrazioni alle ordinanze del presidente si applicano le disposizioni penali e processuali contenute nel codice della navigazione e successive modificazioni.

ART. 9.

(*Assemblea*)

Fanno parte dell'assemblea:

- a) in rappresentanza dello Stato:
- 1) il presidente del Consorzio;
 - 2) il direttore marittimo di Napoli;
 - 3) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;
 - 4) il direttore del compartimento di Napoli delle ferrovie dello Stato;
 - 5) l'intendente di finanza di Napoli;
 - 6) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;
 - 7) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Campania;
 - 8) un rappresentante designato dal Ministero della marina mercantile;
 - 9) un rappresentante designato dal Ministero del bilancio e della programmazione economica;
 - 10) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;
- b) in rappresentanza della regione Campania:
- 11) il presidente della giunta regionale; o in sua sostituzione un rappresentante designato dalla giunta;
- c) in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Napoli:

12) il presidente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato;

d) in rappresentanza dei comuni:

13) il sindaco di Napoli o un suo delegato;

14) un rappresentante degli altri comuni partecipanti nelle persone dei capi delle rispettive amministrazioni o di un loro delegato;

e) in rappresentanza del Banco di Napoli:

15) il presidente o un suo delegato;

f) in rappresentanza della Cassa del mezzogiorno:

16) il presidente o un suo delegato;

g) in rappresentanza della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Napoli:

17) il presidente o un suo delegato;

h) in rappresentanza delle attività economiche:

18) un rappresentante degli industriali;

19) un rappresentante dei commercianti;

20) un rappresentante degli agricoltori;

21) un rappresentante dell'armamento libero;

22) un rappresentante dell'armamento di linea;

23) un rappresentante degli spedizionieri;

24) un rappresentante degli agenti marittimi e raccomandatari;

i) in rappresentanza del lavoro:

25-26-27) tre rappresentanti dei lavoratori portuali;

28-29) due rappresentanti delle altre categorie dei lavoratori addetti ai servizi del porto;

30) un rappresentante della gente del mare;

31) un rappresentante del personale del Consorzio.

I rappresentanti delle categorie di cui ai numeri da 25 a 31 sono scelti dal Ministero della marina mercantile sulla base di terne presentate dalle rispettive organizzazioni provinciali. Si intendono rinunciatarie le organizzazioni che non presentino la propria terne entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito che a tal fine viene ad esse rivolto dal Ministero della marina mercantile.

Non possono essere membri dell'assemblea e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.

Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti del Consorzio, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri da 25 a 31 e coloro che abbiano con il Consorzio rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri da 18 a 24.

ART. 10.

(Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea:

a) delibera sull'indirizzo generale della amministrazione consortile, indicandone le direttive di massima;

b) delibera i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi nonché le variazioni che alterino il risultato complessivo previsto nel bilancio preventivo;

c) delibera sui mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie di carattere continuativo;

d) delibera sulle misure dei contributi da proporre agli enti consorziati;

e) delibera sui piani di massima e sui progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali, nonché sulle proposte di piano regolatore dei porti della circolazione consortile e relative varianti;

f) delibera sull'assunzione diretta dei servizi portuali;

g) delibera il regolamento ed i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio ed i programmi interni dell'amministrazione consortile;

h) delibera sulla accettazione di eredità, legati e donazioni.

ART. 11.

(Comitato direttivo)

Il comitato direttivo è composto da:

- 1) il presidente del Consorzio;
- 2) il vicepresidente;
- 3) il rappresentante della regione Campania in seno all'assemblea;
- 4) il rappresentante della provincia di Napoli in seno all'assemblea;
- 5) il rappresentante del comune di Napoli in seno all'assemblea;
- 6) il rappresentante della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato in seno all'assemblea;

7) il rappresentante del Banco di Napoli in seno all'assemblea;

8-9) due rappresentanti eletti dall'assemblea a scrutinio segreto fra quelli previsti dai numeri da 3 a 10 dell'articolo 9;

10) un rappresentante eletto dall'assemblea a scrutinio segreto tra quelli previsti dai numeri da 18 a 24 dell'articolo 9;

11-12) due rappresentanti eletti dall'assemblea a scrutinio segreto: uno tra i rappresentanti dei lavoratori portuali ed uno tra quelli previsti dai numeri dal 28 al 30 dell'articolo 9;

13) il rappresentante del personale dipendente del Consorzio;

14-15) due esperti nel campo marittimo, portuale e dei trasporti, designati dal Ministero della marina mercantile.

ART. 12.

(Funzioni del comitato direttivo)

Il comitato direttivo:

1) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all'assemblea nonché le variazioni di bilancio, deliberando su quelle che non alterino complessivamente il risultato generale del preventivo;

2) delibera i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dei traffici dei porti della circoscrizione consortile e si pronuncia sulle iniziative dirette a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

3) delibera i provvedimenti, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, intesi a coordinare le attività degli uffici pubblici, che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie della produzione e del lavoro operanti nei porti della circoscrizione consortile;

4) predispone i regolamenti ed i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio;

5) delibera, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza dell'assemblea, alla quale le relative delibere saranno sottoposte per la ratifica, nel termine di trenta giorni;

6) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrari, sulle transazioni, sulle controversie e ricorsi alle autorità competenti;

7) predispone i progetti di massima ed i progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali e i piani regolatori dei porti della circoscrizione consortile e relative

varianti e delibera sui piani di destinazione e di uso delle aree dei porti stessi;

8) delibera sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, di competenza del Consorzio;

9) delibera sugli appalti e sui relativi capitolati dei lavori e sulle forniture, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

10) delibera, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, i provvedimenti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, e le relative spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

11) predispone i provvedimenti concernenti i mutui, i prestiti e le altre operazioni finanziarie, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

12) delibera sui regolamenti relativi ai servizi la cui gestione o disciplina sono attribuite al Consorzio;

13) delibera i provvedimenti riguardanti l'esercizio dei servizi di cui al numero precedente;

14) delibera sulla misura delle tasse e diritti per l'uso delle opere, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi portuali;

15) delibera sulla misura del contributo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dall'articolo 1279 del codice della navigazione;

16) delibera sugli incarichi professionali da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee al Consorzio;

17) delibera sui provvedimenti concernenti le agevolazioni tariffarie di cui al n. 15 dell'articolo 3;

18) studia le questioni di competenza dell'assemblea che siano dal presidente sottoposte al suo preventivo esame, formulando le proposte da presentare all'assemblea medesima.

ART. 13.

(Atti soggetti a controllo)

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni, sia dell'assemblea che del comitato direttivo, concernenti:

1) l'ammissione di nuovi enti al Consorzio;

2) i contributi annuali degli enti partecipanti;

3) le tariffe compensative della mano d'opera portuale ed il contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 4;

4) le concessioni di durata superiore ai quindici anni.

Sono approvate dal Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro le deliberazioni concernenti:

5) il bilancio preventivo;

6) il rendiconto consuntivo e quelle relative alle variazioni di bilancio che comportino un aumento complessivo della spesa;

7) i prestiti e le altre operazioni finanziarie;

8) gli emolumenti ed i gettoni di presenza di cui all'articolo 17.

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici le deliberazioni concernenti:

9) il piano regolatore per la destinazione e l'uso delle aree portuali e le relative varianti;

10) i piani di massima ed i progetti di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

Il presidente del Consorzio provvede entro otto giorni dalla data di adozione a trasmettere le deliberazioni di cui ai commi precedenti alle amministrazioni interessate.

L'esecutività delle deliberazioni è sospesa fino alla data dei provvedimenti di approvazione, i quali devono essere resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di esse con l'eccezione di quelli concernenti le deliberazioni di cui ai punti 11 e 12 dell'articolo 3 per le quali l'approvazione si intenderà data trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse delibere da parte dei Ministeri interessati;

11) la esecuzione e la manutenzione delle opere, degli impianti e delle attrezzature portuali, nonché la esecuzione dei lavori relativi ai servizi di pulizia e di illuminazione delle aree portuali.

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero dei trasporti, le deliberazioni concernenti:

12) la manutenzione e la modifica degli impianti ferroviari, nonché la costruzione di quelli nuovi.

ART. 14.

(Collegio dei revisori)

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è composto da un funzionario della ragioneria

generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro, con le funzioni di presidente e da un funzionario per ciascun dei Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato designati dai rispettivi Ministri.

Detti funzionari debbono essere di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

La nomina dei revisori è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

In particolare, controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferisce su di essi con relazioni contenenti attestazioni sull'attendibilità delle previsioni, e, per quanto attiene al bilancio consuntivo, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione.

Effettua almeno ogni trimestre verifiche della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Redige almeno trimestralmente ed invia a tutti i Ministeri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo, ed informa tempestivamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarità riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti, nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilità.

I revisori assistono alle sedute dell'assemblea e del comitato direttivo, con facoltà di far inserire a verbale le loro osservazioni.

I revisori possono in qualsiasi momento effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli, relativi atti, dei quali possono prendere visione ed acquisire copia.

I revisori non possono far parte di commissioni o collegi, comunque istituiti nell'ambito del Consorzio, né ricevere incarichi di studio o di consulenza.

La scadenza del collegio dei revisori coincide con il termine stabilito per la deliberazione dell'assemblea sul conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio del periodo di nomina del collegio stesso.

ART. 15.

(Durata delle cariche)

I componenti non di diritto all'assemblea ed i membri del collegio dei revisori, durano in carica cinque anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quinquennio in corso.

ART. 16.

(Direttore generale)

A capo dei servizi esecutivi del Consorzio è posto il direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute dell'assemblea e del comitato direttivo.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli tra persone munite di laurea in scienze economiche e marittime, o in scienze economiche e commerciali, che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo economico, marittimo e portuale.

ART. 17.

(Emolumenti degli organi consortili)

Gli emolumenti spettanti annualmente al presidente, al vicepresidente ed ai componenti del collegio dei revisori sono stabiliti con deliberazione dell'assemblea soggetta ad approvazione del Ministero per la marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro.

Analogamente si provvede a stabilire il gettone di presenza da corrispondere ai componenti dell'assemblea e del comitato direttivo.

ART. 18.

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno, ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario è anzitutto destinato alla eliminazione di eventuali disavanzi di esercizi

precedenti; la parte eccedente è destinata ad apposito fondo da iscrivere nei conti del Consorzio per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti portuali.

ART. 19.

(Personale del Consorzio)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento organico per il personale, con il quale saranno stabiliti, tenuti presenti la natura economica ed i fini produttivi del Consorzio, la dotazione organica, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, e di quiescenza, di tutto il personale compreso il direttore generale.

Nel regolamento organico del personale del Consorzio saranno inserite norme transitorie per l'inquadramento del personale proveniente dall'Ente autonomo del porto di Napoli e la definizione del relativo trattamento economico.

Allo studio ed alla compilazione dei progetti delle opere dei porti della circoscrizione consortile, ed alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori, il Consorzio provvede di norma con personale dell'Ufficio del Genio civile, per le opere marittime, e con personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le opere ed impianti ferroviari, posti temporaneamente a disposizione ed alla dipendenza del Consorzio in seguito a sua richiesta, e per il quale da esso verrà rimborsata alle competenti amministrazioni la spesa corrispondente, salva la facoltà di avvalersi, in caso di comprovata necessità accertata dal comitato direttivo del Consorzio, di altro personale tecnico.

ART. 20.

(Trattamento tributario)

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti del Consorzio sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che il Consorzio contrae con lo Stato e con qualsiasi altro ente e persona per la costruzione di opere per arreda-

menti portuali, salvo quanto disposto per le operazioni a medio e lungo termine dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Rimangono ferme le disposizioni della legge 2 marzo 1963, n. 291, per quanto concerne le imposte di ricchezza mobile e sulle società.

I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici, arredamenti ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta o tassa a favore delle amministrazioni comunali.

Sono esenti da qualunque imposta e tasse i contributi concessi al Consorzio sia dallo Stato che da altri enti pubblici o privati.

I beni immobili esistenti nella circoscrizione del Consorzio non sono assoggettabili alla imposta sui fabbricati.

ART. 21.

(Consegna dei beni di proprietà dello Stato)

Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione del Consorzio, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Col provvedimento del Ministero della marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al precedente comma vengono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione consortile ai sensi del primo comma dell'articolo 2.

Qualora, per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre di beni consegnati al Consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

ART. 22.

(Ispezioni)

Il Ministero della marina mercantile, valendosi ove occorra anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato e previo accordo, in tal caso, con i Ministeri competenti, può in ogni tempo fare ispezionare l'andamento di qualsiasi ramo dei servizi affidati al Consorzio.

Tali ispezioni debbono essere effettuate, in ogni caso, almeno una volta per ogni esercizio finanziario. Le spese occorrenti sono a carico del Ministero della marina mercantile, nel cui stato di previsione saranno stanziati i fondi necessari su apposito capitolo di spesa.

ART. 23.*(Scioglimento dell'amministrazione)*

L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge o dal regolamento, persiste nel violarli, o quando, per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento del Consorzio.

Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto, su proposta del Ministero della marina mercantile, con decreto del Presidente della Repubblica, nel quale è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione.

Con lo stesso decreto, l'amministrazione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario, il quale può essere nominato anche tra i funzionari dello Stato da collocare fuori ruolo.

Con decreto del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

ART. 24.*(Successione del Consorzio all'Ente autonomo del porto di Napoli)*

L'Ente autonomo del porto di Napoli è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e le sue attività e le passività sono attribuite al Consorzio.

Il personale in servizio presso l'Ente, alla data di entrata in vigore della presente legge, passa alle dipendenze del Consorzio senza interruzione di lavoro ed è disciplinato, fino all'emanazione del regolamento organico di cui all'articolo 19, sulla base degli esistenti regolamenti organici e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti e con salvezza della progressione di carriera e dell'attribuzione delle classi di stipendio corrispondenti alle qualifiche maturate per anzianità previste dai regolamenti organici esistenti.

Fino alla costituzione degli organi del Consorzio prevista dalla presente legge, i po-

teri del presidente, dell'assemblea e del comitato direttivo sono esercitati da un commissario da nominarsi con decreto del Ministro della marina mercantile e per il quale sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi due comma dell'articolo precedente.

ART. 25.

(Regolamento di esecuzione)

Entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della marina mercantile, di concerto con i Ministeri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge e di organizzazione generale dell'amministrazione consortile.

ART. 26.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.